

IL NOSTRO UFFICIO E' APERTO dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 09.00 alle 19.00 IL SABATO dalle 9.00 alle 13.00

COMUNICAZIONI URGENTI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI UFFICIO 333/3801973 – 334/3030487

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ASSISTENZA:

Ai fine di poter eseguire al meglio il lavoro organizzativo, preghiamo effettuare l'iscrizione ai viaggi con largo anticipo; avrete una migliore assistenza ed una maggiore garanzia nell'assegnazione del posto che verrà comunicato al momento della conferma del viaggio.

LE QUOTE COMPRENDONO:

- viaggio in pullman G.T. - assicurazione medico-sanitaria - tasse e percentuali di servizio.

Altri servizi accessori quali visite guidate, pranzi in ristorante, biglietti ingressi sia in Italia che all'estero, se inclusi, vengono specificati sul programma oppure comunicati direttamente dal nostro assistente durante il viaggio.

LOCALITA' DI PARTENZA:

- 1) **SAN MARTINO IN STRADA** (davanti all'AGENZIA);
- 2) **FORLI' (PARCHEGGIO AUTOSTAZIONE PUNTO BUS)**
- 3) **FAENZA (PARCHEGGIO IEMCA)**
- 4) **IMOLA (PARCHEGGIO COGNEX)**
- 5) **SAN LAZZARO (Ristorante IL CASALE)**
- 6) da **RAVENNA** ed altre località con minimo 8 partecipanti da riconfermare in base alle diverse tipologie di viaggio.

RIDUZIONI:

Nessuna quota è dovuta per bambini al di sotto dei 2 anni senza diritto al posto in pullman. Riduzioni per altre fasce di età saranno comunicate in base alle diverse tipologie di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI:

1) PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore che l'organizzazione ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. A.D. Lsg. 111/95). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del D. Lsg. 111/95, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 D. Lsg. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (guide, accompagnatori, ecc.) che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della Legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDE TECNICHE. L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica sono: 1) estremi della autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; 2) estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 3) periodo della validità del programma; 4) cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutati giorno o valore. **4) PRENOTAZIONI.** Le richieste di prenotazione si ricevono presso l'organizzatore telefonicamente. I posti in pullman vengono assegnati in ordine di iscrizione. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e in ambito perfezionata, con conseguente conclusione del contratto redatto su apposito modulo, solo nel momento in cui l'organizzatore darà conferma al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile, prima dell'inizio del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di annullare il viaggio qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 25 persone, se non diversamente specificato nel programma. **5) PAGAMENTI.** L'acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico dovrà essere versato nei 30 giorni precedenti alla partenza, al momento della prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione del diritto. **6) PREZZO.** Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco negli aeroporti e nei porti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili

come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 gg. lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 gg. lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati a titolo di penale - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - il costo individuale di gestione pratica o quota di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello dell'inizio del viaggio): - 10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. In ogni caso il recesso esercitato dopo il terzo giorno lavorativo antecedente la partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. Nessun rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità dei documenti personali necessari all'espatrio o all'ottenimento del visto di ingresso dei paesi che lo richiedono. Nel caso di gruppi preconstituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. **8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.** Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal catalogo o nel programma fuori catalogo (con comunicazione che avverrà in forma scritta almeno 20 giorni prima della partenza), o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 cod. civ.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitrice secondo quanto previsto dal precedente art. 7, IV° comma qualora fosse egli ad annullare. **9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.** L'organizzatore, qualora, dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto, dovrà disporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari alla differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero soluzione predisposta dall'organizzatore, venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore, fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. **10) SOSTITUZIONI.** Il cliente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 gg. lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 D. Lgs. 11795) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata citazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza. **11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.** I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire causa la loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. **12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.** La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita dal materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In

assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle Pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire sui depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. **13) REGIME DI RESPONSABILITA'.** L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni di cui sopra citate. **14) LIMITI DEL RISARCIMENTO.** Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità; e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.00 Franchi oro Germania" per danno alle cose previsto dall'Art. 13 n. 2 CCV e di "5.000 Franchi oro Germania" per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ. **15) OBBLIGO DI ASSISTENZA.** L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è discesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore. **16) RECLAMI E DENUNCE** (cell. 333/3801973-334/3030487). Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. **17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO.** Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione, presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie. **18) FONDO DI GARANZIA.** E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia a cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 111/95). **19) FORO COMPETENTE.** Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, sarà competente il Foro ove ha sede l'organizzazione. **20) INFORMATIVA OBBLIGATORIA.** Autorizzazione provinciale n. 21166 del 10.06.99 - a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l'agenzia organizzatrice ha stipulato le seguenti polizze in ottemperanza agli obblighi di legge: POLIZZA RESP. CIVILE n. 316/14/510684 - TORO Assicurazioni. La polizza assicurativa sopra richiamata copre i seguenti rischi: - Responsabilità civile copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084:

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio, ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV; art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo oggetto di contratto. **CONDIZIONI DI CONTRATTO.** A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.). La presente pubblicazione è redatta conformemente alle disposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 31 marzo 2003. "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della Legge 269/98" La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. **ORGANIZZAZIONE TECNICA: BIONDI AGENZIA VIAGGI** Autorizzazione provinciale n. 21166 del 10.06.1999 - POLIZZA RESP. CIVILE n. 401161289 - AXA Assicurazioni S.p.a. - Programma VALIDO dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Prezzi espressi in Euro. Altri cambi di riferimento pubblicati su "Il sole 24 ore" del 18/12/2016. L'oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sul prezzo del pacchetto nella percentuale max. dell'80%. **Privacy:** si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto dall'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.